



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Copia Conforme

Servizio Amministrativo

Registro Generale n. 283 del 11/05/2020

Registro di Servizio n° 88 del 11/05/2020

Oggetto: Ricorso in appello avverso sentenze Tribunale di Oristano Sezione Lavoro n. 34/2020 del 05.02.2020 e n. 53/2020 del 14.02.2020. Affidamento incarico legale all'Avv. Nicolò Schittone. CIG ZAB2CE0E36.

Determinazione N° 88 del 11/05/2020

OGGETTO: Ricorso in appello avverso sentenze Tribunale di Oristano Sezione Lavoro n. 34/2020 del 05.02.2020 e n. 53/2020 del 14.02.2020. Affidamento incarico legale all'Avv. Nicolò Schittone. CIG ZAB2CE0E36.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Scanu, tale nominato deliberazione Commissariale n. 573 in data 24.07.2000, resa esecutiva con provvedimento Organo Controllo n. 2712/030 in data 06.09.2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 *"Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.2010 e n. 7 del 20.01.2012, rese esecutive a termini di legge;

VISTI i ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati innanzi al Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro dagli avvocati Antonio Claudio Chiesa e Renato Chiesa, nell'interesse dei dipendenti del Consorzio Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Pinna Efisio, Tatti Antonio e Matta Giovanni tendenti ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dei termini di durata apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra i medesimi e il Consorzio e la conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione oltre al riconoscimento a favore dei ricorrenti di una somma pari a 12 mensilità globali a titolo di risarcimento danni o di quella diversa maggiore o minore in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità globali, oltre alla rivalutazione e agli interessi calcolati nella misura di legge e alla corresponsione di tutte le retribuzioni contrattuali relative ai periodi di sospensione del contratto e all'adeguamento della sua posizione contributiva nonché alla ricostruzione della progressione economica del trattamento retributivo secondo gli automatismi del C.C.N.L. vigente;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 87 in data 14.12.2018 con la quale si è autorizzata la costituzione in giudizio e si è conferito mandato al Direttore Amministrativo per la nomina del difensore dell'Ente;

VISTA la sentenza n. 34/2020 pronunciata il 05.02.2020 dal Tribunale di Oristano nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 919/2017 del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza, a cui sono riunite le cause iscritte ai numeri 921, 922, 923, 924, 925, 926/2017 R.G., con la quale vengono accolti i ricorsi presentati dai dipendenti Tatti Antonio, Masia Antonello, Manca Salvatore, Carta Giordano, Obinu Luciano Roberto, Pinna Angelino e Matta Giovanni e decreta la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di lavoro stipulati con i ricorrenti a far data dal primo contratto rispettivamente stipulato dai medesimi e condanna il Consorzio alla reintegrazione nel rapporto di lavoro oltre che alla ricostruzione, ai fini giuridici ed economici, delle progressioni retributive dei ricorrenti ed al risarcimento del danno ad essi derivato quantificato in otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre ad interessi legali sino al saldo;

VISTA la sentenza n. 53/2020 del 14.02.2020, pronunciata dal Tribunale di Oristano nella causa iscritta al n. 920/2017 R.G. in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie, con la quale viene dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del dipendente Pinna Efisio e dichiara l'esistenza tra il medesimo e questo Consorzio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.04.2008, condanna inoltre il Consorzio alla reintegrazione del Pinna nel posto di lavoro e alla corresponsione a favore dello stesso di una indennità omnicomprensiva, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, per un ammontare pari a otto mensilità, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 34 in data 05.03.2020, con la quale è stata autorizzata la presentazione del ricorso in appello avverso le sentenze n. 34/2020 e n. 53/2020 del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro ed è stato dato mandato al Direttore Amministrativo per la nomina dei legali che rappresentino l'Ente nell'avviando procedimento;

RITENUTO opportuno, stante la complessità della causa da intraprendere, e la rilevanza che questa possiede per i futuri equilibri finanziari dell'ente, procedere alla nomina di un legale di provata esperienza in diritto del lavoro ed in particolare nelle tematiche del lavoro stagionale nei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a, che prevede possa procedersi all'affidamento diretto del servizio di che trattasi;

VISTO il curriculum dell'Avv. Nicolò Schittone, esperto in diritto del lavoro e delle relazioni industriali, il quale vanta una vasta esperienza in materia di gestione dei rapporti di lavoro con il personale di enti pubblici economici, ed in particolare dei Consorzi di Bonifica, maturata anche quale consulente dell'A.N.B.I. e dello S.N.E.B.I., nonché in cause di oggetto simile per altri consorzi;

VISTO il preventivo presentato con nota datata 25.03.2020 acquisita al protocollo data 26.03.2020 con il n. 2751/6.1.0 dal professionista suindicato che prevede un compenso, relativo all'incarico proposto, pari a € 14.500,00 oltre a spese generali, IVA e CPA oltre il contributo unificato per la proposizione dei due ricorsi ed eventuali spese di trasferta;

DATO ATTO che il preventivo suindicato evidenzia la volontà del professionista di applicare una tariffazione ridotta rispetto a quella applicabile in ragione dell'elevata complessità dell'incarico proposto e che viene proposto un compenso riferito ad un unico giudizio, mentre di fatto l'incarico si riferisce a due giudizi separati, ottenendo una ulteriore significativa riduzione dell'importo calcolato;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 42 del 18.03.2020, dichiarata esente da vizi con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 5014 del 26.03.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020;

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno affidare l'incarico legale in parola all'Avv. Nicolò Schittone per l'importo preventivato di € 14.500,00 (euro quattordicimilacinquecento/00) oltre a spese generali, Cassa Avvocati 4% e IVA 22%, alle quali si aggiunge l'importo presunto di € 2.000,00 per contributo unificato e spese di viaggio, determinando un totale di € 21.317,48 (euro ventunomilatrecentodiciassette/48) e provvedere all'impegno della spesa anzidetta sul Capitolo 130800 UPB S01 "Spese per consulenze – Servizio Amministrativo" del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020, che presenta una sufficiente disponibilità;

D E T E R M I N A

- di conferire all'Avv. Nicolò Schittone, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'incarico di presentare ricorso d'appello per la riforma delle sentenze del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro n. 34/2020 R.G. e n. 53/2020 R.G. pronunciate rispettivamente il 05.02.2020 e il 14.02.2020;
- di impegnare la spesa inerente l'incarico suindicato, per un importo presunto pari a € 21.317,48 (euro ventunomilatrecentodiciassette/48) sul Capitolo 130800 UPB S01 "Spese per consulenze – Servizio Amministrativo" del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2020.

AMM /SP

Il Dirigente
Dott. Maurizio Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
